

**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**  
**(Provincia di Padova)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di esposizione  
pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico e  
del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 18/02/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Articolo 1– Disposizioni comuni .....	3
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3- Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari .....	4
Articolo 5– Autorizzazioni .....	4
Articolo 6- Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....	5
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	5
Articolo 10– Presupposto del canone .....	6
Articolo 11- Soggetto passivo .....	7
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	7
Articolo 14– Modalità di autorizzazione .....	9
Articolo 15- Pagamento del canone .....	10
Articolo 15 bis– Decadenza automatica per mancato pagamento del canone .....	11
Articolo 15 ter - Altre cause di decadenza .....	11
Articolo 16– Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 17- Accertamento .....	12
Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 20– Riduzioni .....	13
Articolo 21- Esenzioni .....	14
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16
Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni .....	16
Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 24 Impianti privati per affissioni dirette.....	16
Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni .....	16
Articolo 26- Canone sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 27 – Affissioni abusive.....	18
Articolo 28- Riduzione del canone .....	19
Articolo 29- Esenzione dal canone.....	19
Articolo 30- Pagamento del canone .....	19
Articolo 31- Norme di rinvio .....	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	21
Articolo 32– Disposizioni generali.....	21
Articolo 33 Funzionario Responsabile .....	21
Articolo 34 Tipologie di occupazioni .....	21
Articolo 35 Occupazioni abusive .....	22
Articolo 36- Domanda di occupazione .....	23
Articolo 37- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	25
Articolo 38- Obblighi del concessionario o del titolare dell’autorizzazione. Subentro.....	27

Articolo 39- Durata delle occupazioni permanenti.....	27
Articolo 40- Titolarità della concessione o autorizzazione .....	28
Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	28
Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione o rinuncia.....	29
Articolo 43- Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione .....	29
Articolo 44- Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	30
Articolo 45- Classificazione delle strade .....	30
Articolo 46- Modalità di applicazione del canone .....	30
Articolo 47- Soggetto passivo .....	32
Articolo 48- Agevolazioni .....	32
Articolo 49- Esenzioni .....	33
Articolo 50- Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	34
Articolo 51- Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	35
Articolo 52- Accertamento.....	36
Articolo 53- Rimborsi .....	37
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	38
Articolo 54– Disposizioni generali.....	38
Articolo 55 - Funzionario Responsabile .....	38
Articolo 56 - Domanda di occupazione .....	38
Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	38
Articolo 58 Classificazione delle strade.....	39
Articolo 59- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	39
Articolo 60- Occupazioni abusive .....	39
Articolo 61- Soggetto passivo .....	40
Articolo 62 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	40
Articolo 63 - Riduzioni .....	41
Articolo 64 - Versamento del canone .....	41
Articolo 65 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone .....	42
Articolo 66- Accertamento.....	42
Articolo 67 - Rimborsi .....	43
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	44
Articolo 68 - Contenzioso .....	44
Articolo 69 - Trattamento dei dati personali .....	44
Articolo 70 - Norme transitorie.....	44
Articolo 71 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni .....	44
Articolo 72 – Affidamento a terzi.....	45
Articolo 73 – Entrata in vigore.....	45

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1– Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione o di autorizzazione per la diffusione pubblicitaria e l'occupazione di suolo pubblico, nonché l'occupazione di aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativamente ai tributi delle annualità precedenti.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme Regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibili. Quando i Regolamenti comunali si riferiscono a TOSAP, imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tali riferimenti devono intendersi sostituiti dal canone disciplinato con il presente Regolamento.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si applicano il Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico nonché il Piano generale degli impianti, ove esistenti o, in assenza e ove necessario, il Codice della Strada.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.

### **Articolo 3- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva così come definiti dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento.

### **Articolo 5 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dagli uffici competenti dell'Ente, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione potrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Altre forme di pubblicità dovranno essere previamente autorizzate e disciplinate direttamente dagli uffici comunali competenti.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. La diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, risultante da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 articolo 1 comma 179, determina, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dal vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, fermo restando che alle diffusioni abusive di messaggi pubblicitari non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le diffusioni regolarmente autorizzate.
4. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e/o Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

#### **Articolo 10- Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 11- Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Articolo 12- Modalità di applicazione del canone**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Per le diffusioni pubblicitarie sono deliberati dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui



all'allegato A), tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

<b>TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA</b>
<b>Descrizione</b>
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 1 MQ E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione del territorio comunale in categorie, di cui all'allegato A;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario, al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

### **Articolo 14– Modalità di autorizzazione**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di autorizzazione alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
2. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere presentata all'ufficio protocollo su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, oltre ai dati anagrafici del richiedente. La domanda può anche essere trasmessa tramite posta elettronica certificata o tramite compilazione del form on-line sul sito web istituzionale. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso, a pena di improcedibilità.
3. Quando una esposizione pubblicitaria determina anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica. In tal caso, il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
4. La domanda di autorizzazione è sostituita da una dichiarazione, utilizzando apposito modello da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
  - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
  - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio protocollo il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata o tramite compilazione del form on-line sul sito web istituzionale. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
5. L'atto di autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale vigente, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

6. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
7. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
8. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova domanda o dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova domanda o dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
9. In assenza di variazioni, l'autorizzazione o dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
10. I termini per la conclusione del procedimento sono stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
11. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.

#### **Articolo 15 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari riferita a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Ricorrendo le condizioni, l'Ente può valutare la possibilità del versamento in tre rate, qualora l'importo del canone sia superiore a euro 300,00.
3. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore a euro 300,00, ricorrendo le condizioni, l'importo dovuto può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, in rate anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a euro 5.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere altresì sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione o introdotte eventuali ulteriori esenzioni con carattere di eccezionalità.

### **Articolo 15 bis – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'articolo 17, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

### **Articolo 15 ter - Altre cause di decadenza**

1. La decadenza dalla autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
  - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
  - d) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
  - e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
  - f) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'articolo precedente, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla copertura e/o rimozione delle esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

### **Articolo 16 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente Regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.
5. Non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 10,00.

#### **Articolo 17- Accertamento**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 160/2019.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. In caso di omesso pagamento entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, si procede con la riscossione coattiva delle somme, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 15 bis del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che la diffusione di messaggi pubblicitari sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del canone dovuto non supera euro 10,00.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

### **Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### **Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

### **Articolo 20- Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà per:
  - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 20 % per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 40 % per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 80 % per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 21- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.



### **CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

#### **Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Comune di Noventa Padovana mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
3. La superficie minima complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
4. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 6% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 94% della superficie disponibile.

#### **Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### **Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.

3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

### ***Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
5. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli e per manifesti di superficie superiore a un metro quadrato.
6. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
7. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.
8. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.

#### ***Articolo 27 – Affissioni abusive***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e autorizzazioni e i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate, oscurate e/o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Per l'eliminazione, la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'articolo 26 comma 8 del presente Regolamento.
4. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 9.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che le affissioni abusive possano continuare a restare esposte per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %.

### **Articolo 28- Riduzione del canone**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

### **Articolo 29 - Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Noventa Padovana e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 30- Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

### **Articolo 31- Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dal Codice della Strada e/o dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o

propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 32 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti stradali e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Si applicano le disposizioni del presente Capo, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Le occupazioni di aree vincolate, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza.

### **Articolo 33 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 34 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 35 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b) si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Le occupazioni abusive risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 articolo 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dal vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di

richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

### ***Articolo 36 - Domanda di occupazione***

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare una domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune contenente gli elementi di cui al comma 6. La domanda può anche essere trasmessa tramite posta elettronica certificata o tramite compilazione del form on-line sul sito web istituzionale. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso, a pena di improcedibilità.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale e soggetta ad imposta di bollo, se prevista dalla legge, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, e-mail ed eventuale PEC;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, telefono, e-mail e PEC;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sia su un estratto di mappa aggiornato sia sulla cartografia comunale, con l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi



pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere (con l'eventuale intenzione di utilizzare una parte dell'area per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore e con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività); i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione particolareggiata dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
  - h) gli estremi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
7. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- a) estratto di mappa con indicazione dell'area interessata dall'occupazione;
  - b) planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
  - c) documentazione fotografica;
  - d) progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
  - e) in relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
    - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'articolo 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
    - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
    - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
    - di rispettare quanto previsto dal DM 10 luglio 2002.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
10. Qualora l'occupazione preveda anche attività di manomissione del suolo pubblico, la domanda dovrà essere integrata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico.

**Articolo 37- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone. In tal caso, tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
2. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, o il gestore se delegato, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, o il gestore, se delegato, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti con una proposta di provvedimento conclusivo all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.
7. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
8. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione restituita.
9. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
10. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
11. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornalieri.
12. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente.
13. Qualora sia necessario acquisire il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni.
14. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.

**Articolo 38- Obblighi del concessionario o del titolare dell'autorizzazione.  
Subentro.**

1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) non mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
  - b) rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa o autorizzata al termine dell'occupazione/autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata e nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
  - d) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - e) mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione;
  - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione;
  - g) versamento del canone alle scadenze previste.
  
2. Nel caso di trasferimento a terzi dell'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subentro non oltre 15 giorni dal trasferimento, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 36. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività trasferita. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

**Articolo 39- Durata delle occupazioni permanenti**

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 3, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti

comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di stabilire una diversa durata in base alla tipologia delle occupazioni.

#### **Articolo 40- Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
  - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
  - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
  - f) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera f).

Nel caso di cui alla lett. a), il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'articolo 52, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.

2. In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

**Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione o rinuncia**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto in proporzione al periodo di tempo non goduto.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'ufficio competente. Per le occupazioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

**Articolo 43- Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

5. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 36 del Regolamento.
6. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
7. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
8. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
9. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

#### ***Articolo 44- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione del territorio in zone di cui all'allegato B);
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore o in metri lineari per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione, alle modalità di occupazione, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti riferiti alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### ***Articolo 45- Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all' articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### ***Articolo 46- Modalità di applicazione del canone***

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone in base alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827 della Legge 160/2019,

determinate in riferimento alle zone di cui all'allegato B). Alle suddette tariffe si applicano i coefficienti previsti da apposita delibera di Giunta Comunale, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

<b>TIPO OCCUPAZIONI</b>
<b>Descrizione</b>
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

2. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.



9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Articolo 47- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 48 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30%;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
  - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
  - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
  - f) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%;
  - g) in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20%;

- h) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 30%;
  - i) per le occupazioni a carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi, la tariffa è ridotta al 50%.
2. Nel caso di occupazione che si svolge in una parte della giornata, la tassa, calcolata ad ore, viene graduata in base a 2 fasce orarie:
- a) nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 19,00 tariffa ridotta all'80%;
  - b) nelle altre fasce orarie la tariffa prevista viene ridotta al 20%.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a) 20% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 40% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 80% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
- Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### **Articolo 49 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) i passi carrabili;
- i) commercio ambulante itinerante con soste fino a 2 ore e spostamento almeno di 250 metri;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia urbana;
- k) occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 24 ore;
- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime;
- m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici operativi, di durata non superiore al giorno;
- n) mestieri girovaghi con soste non superiori a 2 ore;
- o) occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- p) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore e che non comportano attività di vendita o di somministrazione;
- q) ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 460/97, le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS - in occasione di manifestazioni promosse dalle stesse per scopi sociali;
- r) vasche biologiche;
- s) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- t) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità; l'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- u) le occupazioni effettuate con bidoni e cassonetti pubblici nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- v) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

***Articolo 50- Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. A ciascun canone corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'inizio dell'occupazione. Su richiesta dell'occupante è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, ricorrendone le condizioni, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 300,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
7. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 51- Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione contenente la quantificazione del canone stesso e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Su richiesta dell'occupante, l'Ente può valutare la possibilità del versamento in tre rate, ricorrendone le condizioni, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 300,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 52- Accertamento**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 160/2019.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. In caso di omesso pagamento entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, si procede con la riscossione coattiva delle somme, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 42 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del canone dovuto non supera euro 10,00.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica

soluzione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

#### ***Articolo 53- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati nella misura del tasso legale.
5. Non si procede a rimborso per somme inferiori a euro 10,00.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 54 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione, dovuto al Comune a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. I mercati di Noventa Padovana si svolgono nei tempi e nelle modalità di cui al Piano del commercio su aree pubbliche, e a eventuali successivi provvedimenti di modifica, anche adottati in via sperimentale.

### **Articolo 55 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 56 - Domanda di occupazione**

1. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, contenuto nel Piano del commercio su aree pubbliche, e a eventuali successivi provvedimenti di modifica, anche adottati in via sperimentale.

### **Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade come da allegato B);
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, alle modalità di occupazione, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013.

#### **Articolo 58 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie (zone), come da allegato sub B al presente Regolamento.

#### **Articolo 59- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la misura annuale della tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.

#### **Articolo 60 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che risultano:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b) si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 articolo1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;



- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dal vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
  4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
  5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione
  6. Il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata, il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'articolo richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### ***Articolo 61- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 62 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia***

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le

occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

#### **Articolo 63 - Riduzioni**

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35% sul canone complessivamente determinato.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 1.
3. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### **Articolo 64 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, ricorrendo le condizioni, qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 300,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 6.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 65 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone***

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'articolo 66, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### ***Articolo 66 - Accertamento***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 160/2019.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. In caso di omesso pagamento entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, si procede con la riscossione coattiva delle somme, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 66 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia

considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 61.

5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del canone dovuto non supera euro 10,00.
6. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

#### ***Articolo 67 - Rimborsi***

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 10,00.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 68 - Contenzioso***

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### ***Articolo 69 - Trattamento dei dati personali***

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e successive modifiche.

### ***Articolo 70 - Norme transitorie***

1. Il Regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché le relative delibere tariffarie, restano in vigore relativamente all'attività di accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle installazioni alle affissioni e alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

### ***Articolo 71 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni***

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente

Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

**Articolo 72 – Affidamento a terzi**

1. Il Comune di Noventa Padovana ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

**Articolo 73 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

Comune	Descrizione	Categoria Strada
NOVENTA PADOVANA	VIA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA RISORGIMENTO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SERENISSIMA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VALMARANA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MARCONI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA NOVENTANA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA OLTREBRENDA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VITTORIO VENETO 31	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VENEZIA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CARSO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN MARCO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SALATA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PIAVE	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PASUBIO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ISONZO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA TAZZOLI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTEGRAPPA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA BATTISTI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTELLO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA COL DI LANA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA BARACCA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA IV NOVEMBRE	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE SX BRENTA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PUCCINI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA POLATI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DE AMICIS	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA D'ANNUNZIO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA POLATO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	PIAZZALE REGIONE VENETO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	GALLERIA URBANI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ZOCCO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA S.LEOPOLDO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SANTO STEFANO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN PAOLO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VOLTA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MAREZZANE	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CELLINI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA GIOTTO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VIOTTI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CANOVA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTEVERDI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PADRE KOLBE	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN PIO X	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN FRANCESCO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN BENEDETTO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MARCO POLO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VESPUCCI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ROMA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DA VERAZZANO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	PIAZZA EUROPA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CADUTI SUL LAVORO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA STAMPA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	PIAZZETTA GIOVANNELLI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CAPPELLO	CATEGORIA NORMALE

NOVENTA PADOVANA	VIA TASSO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CARDUCCI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA BOCCACCIO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DE GASPERI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CAMIN	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SALVO D'ACQUISTO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA G.PERLASCA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE DX PIOVEGO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SABBIONI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE SX PIOVEGO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA XXV APRILE	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA CAVOUR 163	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MICCA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA LEOPARDI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PETRARCA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MAGELLANO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA COLOMBO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA KENNEDY	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA FERMI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DA VINCI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VECELLIO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DONATELLO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DELLA REPUBBLICA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA DELLA RESISTENZA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PANA'	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA BAVIERA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIALE DELLA NAVIGAZIONE IN	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTEVERDI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA MORASSUTTI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VERDI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA OLTREBRENTA	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA PASCOLI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SANTINI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA SAURO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA V.VENETO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA ROSSINI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VIVALDI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA TOTI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VASARI	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA R.SANZIO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA FOSCOLO	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	VIA VIGONOVESE	CATEGORIA NORMALE
NOVENTA PADOVANA	LOCALI PUBBLICI	CATEGORIA NORMALE



Comune	Descrizione	Categoria Strada
NOVENTA PADOVANA	VIA XXV APRILE	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA OLTREBRENTA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA BATTISTI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA RISORGIMENTO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA BOCCACCIO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	PIAZZA EUROPA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA ROMA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTEGRAPPA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA CADUTI SUL LAVORO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	P.ZZA REGIONE VENETO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	P.TTA GIOVANELLI	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA NOVENTANA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA VALMARANA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA CARSO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA ALIGHIERI	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA CARDUCCI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA CAMIN	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA CAPPELLO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA DELLA REPUBBLICA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA DELLA RESISTENZA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	GALLERIA URBANI	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA KENNEDY	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA LEOPARDI	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA MARCONI	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA P. MICCA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	P.LE REGIONE VENETO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA PETRARCA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA SALATA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA STAMPA	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA TASSO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	<b>AREA MERCATO DEL MARTEDI</b>	<b>CATEGORIA 1</b>
NOVENTA PADOVANA	<b>AREA MERCATO DEL VENERDI</b>	<b>CATEGORIA 1</b>
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE DESTRO PIOVEGO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE SINISTRO PIOVEGO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE SINISTRO BRENTA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA BARACCA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA BAVIERA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA BUONARROTI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA CAVOUR	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA CELLINI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	COL DI LANA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA COLOMBO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA CUCCHETTI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA D'ACQUISTO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA D'ANNUNZIO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA DA VERAZZANO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA DA VINCI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA DE AMICIS	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA DE GASPERI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA DONATELLO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA FERMI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA GALVANI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA GIOTTO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA I MAGGIO	CATEGORIA 2

NOVENTA PADOVANA	VIA IV NOVEMBRE	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MAGELLANO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MANZONI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MAREZZANE	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MATTEOTTI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MAZZINI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MAZZINI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTE GRAPPA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTELLO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MONTEVERDI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA MORASSUTTI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PADRE KOLBE	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PANA'	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PASCOLI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PASUBIO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PIAVE	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA POLATI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA POLATO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA POLO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PUCCINI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA ROSSINI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SABBIONI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN BENEDETTO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN FRANCESCO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN MARCO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN PAOLO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SAN PIO X	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SANTINI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SANTO STEFANO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA SAURO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA TAZZOLI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIALE NAVIGAZIONE INTERNA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VECELLIO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VENEZIA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VERDI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VESPUCCI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VIOTTI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VITTORIO VENETO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VIVALDI	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA VOLTA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA ZOCCO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA ARGINE DESTRO BRENTA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA COL DI LANA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA PERLASCA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA RAFFAELLO SANZIO	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA CANOVA	CATEGORIA 2
NOVENTA PADOVANA	VIA DON GIANCARLO BROETTO	CATEGORIA 1
NOVENTA PADOVANA	VIA FOSCOLO	CATEGORIA 1